REGOLAMENTO SULL'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DI CUI ALL'ART. 10 DELLO STATUTO

(Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 4 Luglio 2015)

PARTE PRIMA

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI CENTRALI

Art. 1

Gli organi centrali dell'Associazione si distinguono in organi istituzionali e organi operativi.

Sono organi istituzionali l'Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Scientifico.

Gli organi operativi dell'Associazione sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione, secondo le norme dello Statuto e del presente Regolamento.

Art. 2

L'Assemblea dei soci è convocata e presieduta dal Presidente e si riunisce in via ordinaria una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico-fnanziario e del bilancio preventivo.

Possono essere convocate assemblee straordinarie anche per iniziativa di un terzo dei soci che ne facciano espressa richiesta scritta, con indicazione dell'ordine del giorno da trattare ovvero su convocazione del Presidente, in ogni caso nelle materie ad essa attribuite dallo Statuto.

Ciascun associato in regola con il versamento delle quote sociali, ha diritto di voto attivo e passivo; può esprimere un solo voto; può farsi rappresentare da un altro associato tramite delega scritta. Nessun associato potrà ricevere più di 5 deleghe.

Per la validità della costituzione e delle delibere assembleari, in prima convocazione è necessario che siano presenti ovvero rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti dei presenti; in seconda convocazione, da tenere almeno un giorno dopo dalla prima, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati e delibererà a maggioranza semplice.

Per le modifche allo statuto e per la revoca di uno o più membri del Consiglio di amministrazione o dell'intero Consiglio è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei soci. La medesima maggioranza è prevista per deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

Spetta all'Assemblea deliberare in ordine a:

1. elezione del Consiglio di amministrazione;
2. approvazione del rendiconto economico-fnanziario, consuntivo e preventivo;
3. revoca motivata della fducia al consiglio di amministrazione, o al suo singolo componente, che abbia operato in difformità degli indirizzi deliberati; eventuale espulsione di associati dall'Associazione; modifche statutarie;
4. scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso scritto nelle forme di cui allo Statuto, contenente l'ordine del giorno ed inviato a ciascun associato almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

I soci possono partecipare all'assemblea anche avvalendosi del sistema della videoconferenza, dandone avviso al Presidente al quale spetta porre in essere tutte le opportune azioni dirette ad accertare l'identità del socio che partecipa all'assemblea in videoconferenza.

Art. 3

Il Comitato Scientifico è nominato dal Presidente sentito il Consiglio di amministrazione.

Esso elegge il proprio Presidente, un Vice Presidente ed adotta un proprio regolamento interno.

Il Segretario Generale partecipa alle riunioni con funzioni di verbalizzazione delle sedute.

Il regolamento interno e le modifche allo stesso sono approvati dal Consiglio di amministrazione.

Il Comitato Scientifco svolge attività di consulenza e proposta nei confronti del Consiglio di amministrazione e svolge tutte le ulteriori funzioni che ad esso sono assegnate dal Consiglio stesso.

Il Comitato Scientifco può creare, al proprio interno, commissioni o gruppi di lavoro, per esaminare ed approfondire specifche tematiche di interesse scientifco.

Art. 4

Il Presidente del Comitato Scientifco o un suo delegato interviene alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea, senza diritto di voto.

Art. 5

Il Consiglio di amministrazione è l'organo esecutivo e di alta amministrazione dell'Associazione.

Alla prima riunione dopo l'elezione, i Consiglieri eleggono, a maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente ed in caso di parità di voto, si procede ad una seconda votazione e se anche questa determina una parità di voto, è eletto Presidente il più anziano dei due candidati.

Il Presidente nomina il Vice Presidentie, il Segretario Generale ed il Tesoriere e può attribuire

specifiche deleghe agli altri consiglieri di amministrazione.

I Consiglieri durano in carica 3 anni e possono essere confermati senza limiti di mandato.

L'esercizio delle cariche è gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese.

Il Consiglio di amministrazione esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quanto riservato, per legge o per statuto, all'Assemblea degli associati.

Le sedute del Consiglio di amministrazione sono valide con l'intervento della metà più uno dei suoi componenti.

Esso delibera a maggioranza dei voti dei presenti e in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

In caso di sopravvenuta cessazione dalla carica di un Consigliere per dimissioni, impedimento prolungato, sfducia motivata dell'Assemblea o altra causa, il Consiglio procede, alla prima riunione utile, alla surroga dello stesso mediante cooptazione.

Non si può procedere alla cooptazione in caso di contemporanee dimissioni della maggioranza dei consiglieri di amministrazione. In tal caso, il Vice Presidente o il consigliere anziano rimasto in carica provvede alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio.

In caso di revoca della fiducia da parte dell'Assemblea, il Consiglio è obbligato a dimettersi e l'Assemblea provvede ad eleggere il nuovo consiglio su convocazione effettuata dal membro più anziano, entro 30 giorni dalla votazione della sfducia. In detto periodo, sono prorogati i poteri del Consiglio sfduciato.

Il Consiglio di amministrazione ha facoltà nel corso del mandato, di nominare uno o più Presidenti Onorari dell'Associazione da scegliersi, anche tra non soci, tra personalità che si siano distinte in ambito scientifco o accademico o istituzionale.

Il Consiglio di amministrazione delibera sull'ammissione dei nuovi soci.

Spetta al Consiglio deliberare i provvedimenti disciplinari (sospensione da uno a sei mesi) nei confronti dei soci, secondo le norme di cui al presente regolamento.

Il Consiglio può approvare regolamenti interni in conformità dello Statuto. I regolamenti non possono derogare alle norme statutarie. Possono contenere norme attuative o integrative dello Statuto ovvero contenere norme che disciplinano materie non disciplinate dallo Statuto.

Art. 6

Il Consiglio di amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente ovvero, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Il Presidente fssa l'ordine del giorno e provvede alla convocazione dei componenti, avvalendosi del

Segreterio Generale.

L'avviso di convocazione, anche a mezzo sms o con ogni altro mezzo tecnologico, deve contenere necessariamente l'ordine del giorno e deve essere inviato almeno 48 ore prima della data di celebrazione. In casi di assoluta urgenza, il Presidente può convocare il Consiglio di amministrazione con un preavviso anche inferiore.

Il Consiglio può riunirsi anche in videoconferenza ovvero attraverso ulteriori modalità telematiche.

Il Segretario Generale provvede, avvalendosi anche del Coordinatore dell'Uffcio di Segreteria Generale, alla verbalizzazione delle sedute del Consiglio di amministrazione.

In caso di assenza del Segretario Generale, il Presidente nomina tra i presenti il segretario verbalizzante della seduta.

Il verbale della seduta del Consiglio, numerato in via crescente, è sempre sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante.

Alle sedute del Consiglio di amministrazione interviene, senza diritto di voto, il Direttore Generale.

Art. 7

Il Presidente, e, in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Nell'esercizio della propria carica il presidente provvede a:

1. dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione;
2. convocare e presiedere l'Assemblea dei soci ed il Consiglio di amministrazione;
3. promuovere tutte le iniziative, programmi, progetti, da presentare all'approvazione degli organi sociali;
4. vigilare sulla tenuta dei bilanci;
5. assolvere ai compiti d'istituto, riservandosi ampia facoltà di delega;
6. fare quanto necessario per il raggiungimento degli scopi sociali;
7. aprire e chiudere conti correnti ed effettuare operazioni su tali conti, quali bonifci, prelievi, emissioni di assegni, per il raggiungimento dei fni sociali e con obbligo di rendiconto dinnanzi all’Assemblea;
8. intrattenere rapporti con le Pubbliche istituzioni, Università, Istituti Accademici, mezzi di comunicazione.;
9. stare o resistere nei giudizi civili, penali, amministrativi, tributari e innanzi ad ogni altro

organismo giurisdizionale. In caso di impedimento, dimissioni o sfducia e sino all'elezione del nuovo Presidente, il Vice Presidente gli subentra nella carica. Se è impedito anche questi, la supplenza è esercitata dal consigliere anziano .

Tutti gli atti del Presidente assumono la forma del decreto e vengono numerati progessivamente, registrati e conservati a cura del Segretario Generale.

All'atto della cessazione del suo mandato, il Presidente assume il titolo onorifico di Presidente Emerito e, salvo sua rinunzia, è membro di diritto del Comitato Scientifico.

Art. 8

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o altro impedimento, nonché nei casi previsti dallo Statuto e dai regolamenti.

Esercita, altresì, i compiti che gli vengono delegati dal Presidente.

In caso di assenza anche del Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono esercitate dal Consigliere anziano.

Art. 9

Il Segretario Generale cura tutti gli aspetti attinenti alla convocazione dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione, redige i verbali e ne cura la conservazione.

Esprime l'obbligatorio e preventivo parere di legittimità giuridica sulle proposte di deliberazione del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea dei soci.

Provvede alla registrazione e conservazione dei regolamenti, delle delibere del Consiglio di amministrazione e dei decreti presidenziali.

Cura il rilascio degli atti dell'Associazione, attestandone la conformità all'originale ed ogni altra certifcazione richiesta.

Tiene e aggiorna l'anagrafe degli associati e cura le procedure relative alle sanzioni disciplinari e di espulsione

Assiste il Comitato Scientifco nelle attività di verbalizzazione delle sedute e di conservazione dei relativi verbali.

Esercita le ulteriori funzioni delegategli dal Presidente.

Art. 10

Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Segretario Generale si avvale di un apposito Uffcio di Segreteria Generale. In particolare, l'Uffcio di Segreteria Generale provvede a:

1. svolgere attività di assistenza e segreteria del Presidente;
2. svolgere attività di assistenza del Segretario Generale e del Direttore Generale, per quanto di sua competenza;
3. curare tutti gli aspetti relativi alla convocazione dell'Assemblea e del Consiglio, curandone i processi verbali;
4. registrare e conservare gli atti uffciali dell'Associazione;
5. tenere la corrispondenza ufficiale, protocollare gli atti e rilasciare copie conformi e certifcazioni;
6. curare le procedure di adesione dei soci e tenere il relativo registro;
7. curare le procedure disciplinari;
8. predisporre, secondo le indicazioni del Tesoriere e del Direttore Generale, i bilanci e conservare, sotto il suo controllo, i registri contabili;

L'Ufficio di Segreteria, altresì, alle dipendenze del Direttore Generale provvede a:

9. curare tutti gli aspetti amministrativi dell'Associazione e svolgere funzioni di assistenza organizzativa e logistica nelle attività sociali;
10. curare le relazioni esterne, istituzionali, la comunicazione e i rapporti con la stampa;
11. gestire il cerimoniale dell'Associazione.

Il Consiglio di amministrazione può attribuire all'Uffcio di Segreteria Generale ulteriori funzioni, non attribuite ad altri organi previsti dallo Statuto o dal presente regolamento.

L'Uffcio di Segreteria Generale è diretto da un Coordinatore ed è composto da ulteriori membri, nominati dal Consiglio di amministrazione su proposta del Segretario Generale, sentito il Direttore Generale.

Art. 11

Il Tesoriere provvede a redigere il rendiconto da sottoporre al Consiglio e tiene le altre scritture contabili; sovraintende alla cassa dell"Associazione ed esprime il parere di copertura fnanziaria su ogni proposta di deliberazione di competenza del Consiglio di amministrazione o dell'Assemblea dei soci, che importi un impegno di spesa.

Ai fni dell'esercizio delle sue funzioni, il Tesoriere si avvale dell'Ufficio di Segreteria Generale.

Esercita le ulteriori funzioni delegategli dal Presidente.

Art. 12

Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione, al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Associazione, si avvalgono del Direttore Generale e delle Strutture Operative Centrali, di seguito indicate brevemente SOC, e delle Strutture Operative Territoriali, di seguito indicate brevemente SOT.

Art. 13

Il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca il Direttore Generale, quale organo esecutivo delle proprie deliberazioni e di coordinamento, indirizzo e controllo di tutte le aree operative centrali e periferiche dell'Associazione.

Le SOC sono rappresentate dalle Aree Operative, indicate brevemente Aree, per materie omogenee corrispondenti alle macroattività previste dallo nell'oggetto sociale dello Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, delibera la costituzione delle Aree, fissandone le materie di competenza.

Ciascuna Area è articolata in una o più Sezioni, corrispondenti a specifici gruppi di lavoro.

Art. 14

I soci, che dichiarano la propria disponibilità, vengono assegnati ad una o più Aree ed, all'interno delle stesse, ad una o più sezioni.

Art. 15

Il Presidente, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, nomina su proposta del Direttore Generale i Direttori di Area e sentiti questi ultimi nomina i Vice Direttori di Area e i Coordinatori delle Sezioni.

Per Ogni Area possono essere nominati uno o più Vice Direttori e per ogni Sezione possono essere nominati fino a tre Coordinatori.

La carica di Vice Direttore di Area e di Coordinatore di Sezione è incompatibile con la carica di consigliere di amministrazione.

Art. 16

Il Direttore Generale per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale dell'Ufficio di Segreteria Generale; può altresì costituire un proprio Ufficio di Staff, con funzioni di segreteria particolare.

Art. 17

E' costituito il Coordinamento Operativo, presieduto dal Presidente, e composta da tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, dal Direttore Generale, dai Direttori di Area, dai Vice Direttori di Area, dal Coordinatore dell'Ufficio di Segreteria Generale con funzioni di

programmazione generale delle attività.

Le deliberazioni del Coordinamento vengono adottate con decreto del Presidente, salvo l'eventuale deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ove necessaria per legge, Statuto o per il presente Regolamento.

Art. 18

Ciascuna Area, nelle materie di propria competenza, predispone le proposte di deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione.

Ciascuna proposta, sottoscritta dal Direttore di Area e dal Direttore Generale, è trasmessa all'Uffcio di Segreteria Generale per il visto di legittimità, con cui si verifca ed attesta la conformità della proposta di deliberazione allo Statuto, ai regolamenti ed alla legge.

Successivamente all'apposizione del visto, la proposta è trasmessa al Presidente, che decide in ordine all'inserimento della stessa all'ordine del giorno dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione.

Nessuna proposta di deliberazione può essere sottoposta all'approvazione dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione se priva del visto di legittimità.

Quando una proposta di deliberazione comporta un impegno di spesa, l'Uffcio di Segreteria Generale la trasmette al Consigliere Tesoriere, il quale attesta la copertura fnanziaria.

Nessuna proposta di deliberazione può essere adottata se non vi è attestazione di copertura fnanziaria.

E' cura di ciascuna Area attuare le delibere del Consiglio di amministrazione relative al proprio settore operativo.

Art. 19

Il Consiglio di amministrazione può deliberare l'istituzione di ulteriori uffici speciali, commissioni o gruppi di lavoro e ogni altro organismo ritenuto utile al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'oggetto sociale, fssandone competenze e funzionamento.

PARTE SECONDA

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI TERRITORIALI ED ESTERI

art. 20

Al fne di garantire una presenza incisiva sul territorio, l'Associazione può istituire proprie dipendenze in tutto il territorio nazionale e all'estero.

Le Strutture Operative Territoriali sono le Sezioni.

Art. 21

Ciascuna Sezione è costituita, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente.

La Sezione territoriale ha dimensione regionale ovvero, se estere, sull'intero territorio dello Stato straniero.

La Sezione esercita, nell'ambito dell'oggetto sociale dell'Associazione, esclusivamente le funzioni delegate dal Consiglio di amministrazione ed opera sotto il controllo e secondo le direttive del Presidente e del Direttore Generale.

Ciascuna Sezione favorisce l'iscrizione all'Associazione di nuovi soci, su cui delibera il Consiglio di amministrazione.

I soci che risiedono nel territorio in cui è prevista una Sezione, sono membri di diritto della Sezione medesima, salvo rinuncia.

Art. 22

Il Coordinatore della Sezione è nominato e revocato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore Generale.

La Sezione adotta un proprio regolamento interno, che disciplina le norme relative alla organizzazione ed al funzionamento.

Il regolamento di cui all'articolo precedente entra in vigore dopo l'approvazione del Consiglio di amministrazione.

La Sezione non può avere entrate fnanziarie diverse dai trasferimenti determinati dal Consiglio di amministrazione.

Entro il 31 Gennaio di ogni anno, la Sezione deve trasmettere al Segretario Generale ed al Tesoriere il rendiconto consuntivo dell'anno precedente e il bilancio preventivo dell'anno in corso, per l'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione.

PARTE TERZA

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 23

Costituisce illecito disciplinare:

1. il comportamento di slealtà grave o fraudolenta nei confronti degli associati;
2. la divulgazione di notizie interne all'Associazione, ove coperte espressamente dal segreto;
3. la mancata osservanza di una norma dello Statuto o dei regolamenti, ove l'inosservanza produca un danno all'Associazione;
4. la mancata osservanza di una disposizione impartita dal Presidente, dal Consiglio di amministrazione, dal Direttore Generale, dal Direttore Centrale e dai relativi sostituti nonché dal Direttore della Sezione, ove l'inosservanza arrechi pregiudizio all'Associazione;
5. qualunque atto o fatto incompatibile con gli scopi dell'Associazione e che arrecano danno, anche di immagine, alla stessa;
6. qualunque attività in confitto di interessi con le attività dell'Associazione.

Nessuno può in ogni caso essere punito se il fatto commesso non è preveduto come illecito disciplinare prima della sua commissione ovvero quando l'evento è dipeso da forza maggiore o caso fortuito.

Art. 24

Le sanzioni disciplinari sono:

1. richiamo scritto;
2. sospensione da uno a sei mesi;
3. espulsione.

La sanzione disciplinare da applicare tiene conto della gravità del fatto e deve essere proporzionata ad esso.

Il fatto è considerato sempre grave quando, nonostante un precedente richiamo scritto, quest'ultimo è rimasto inosservato.

Art. 25

Il procedimento disciplinare è promosso dal Segretario Generale, avuta notizia di un illecito disciplinare direttamente o su segnalazione di qualunque socio.

Il Segretario Generale avvia il procedimento disciplinare solo se ritiene fondata la colpevolezza

dell'incolpato. In ogni caso, deve procedere sempre ad avviare il procedimento disciplinare a richiesta del Presidente.

Art. 26

Il procedimento disciplinare prende avvio con la formale contestazione dell'illecito, da parte del Segretario Generale, all'incolpato.

La contestazione deve contenere la specifca incolpazione, con indicazione dell'illecito disciplinare posto in essere e di ogni altro elemento utile all'incolpato per potersi difendere.

Entro 15 giorni dal ricevimento dell'atto di contestazione, l'incolpato trasmette al Segretario Generale una propria memoria difensiva.

Entro 5 giorni dal ricevimento della memoria, il Segretario Generale trasmette al Presidente l'atto di contestazione e la memoria dell'incolpato. Il Presidente convoca immediatamente il Consiglio di amministrazione, per deliberare sull'eventuale sanzioni disciplinare.

Se l'incolpato non trasmette alcuna memoria di cui al 3° comma del presente articolo, il Segretario Generale procede a trasmettere al Presidente il solo atto di contestazione e il Presidente procede nei modi di cui al comma precedente.

Art. 27

Il Presidente comunica all'incolpato la data e l'ora in cui il Consiglio di amministrazione è convocato per decidere in ordine alla sanzione disciplinare da applicare, con invito ad essere presente.

Ad inizio di seduta, il Consiglio sente la relazione del Segretario Generale che illustra l'atto di contestazione e propone la sanzione da applicare ovvero l'archiviazione; successivamente, se presente, procede a sentire l'incolpato ovvero, se assente, il Presidente da lettura della memoria, ove pervenuta.

Terminata la discussione, il Consiglio, se non ritiene di archiviare, adotta uno dei provvedimenti disciplinari di cui all'articolo 24.

La deliberazione che adotta il provvedimento disciplinare o che archivia, deve essere motivata e viene trasmessa, a cura del Segretario Generale, entro 5 giorni al sanzionato.

Art. 28

Il socio sanzionato può, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, proporre appello all'Assemblea dei soci.

L'appello si propone mediante deposito, presso l'Uffcio di Segreteria Generale, di una apposita

memoria difensiva.

Entro i successivi 15 giorni, il Presidente convoca l'Assemblea, con all'ordine del giorno l'appello del sanzionato. Il Presidente comunica all'incolpato la data e l'ora in cui l'Assemblea è convocata per decidere in ordine alla sanzione disciplinare da applicare, con invito ad essere presente.

Ad inizio di seduta, l'Assemblea sente il Segretario Generale, che relaziona in ordine alla sanzione disciplinare adottata dal Consiglio di amministrazione; successivamente, se presente, procede a sentire il sanzionato ovvero, se assente, il Presidente da lettura della memoria di appello.

Terminata la discussione, l'Assemblea può annullare o confermare la sanzione applicata del Consiglio di amministrazione, con apposita deliberazione motivata.

La delibera dell'Assemblea è inappellabile, se non innanzi l'autorità giudiziaria competente.

Il Segretario Generale cura l'esecuzione della delibera dell'Assemblea..

Art. 29

Quando il Consiglio di amministrazione delibera l'espulsione di un associato, il Presidente convoca immediatamente l'Assemblea dei soci, per la eventuale ratifca.

Prima di procedere alla ratifca, l'Assemblea deve ascoltare il socio espulso che ne abbia fatto richiesta o che sia presente.

La delibera dell'Assemblea dei soci è inappellabile, se non innanzi l'autorità giudiziaria competente. Il Segretario Generale ne cura l'esecuzione.

PARTE QUARTA

PROCEDIMENTO DI ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 30

Il Presidente, almeno trenta giorni prima dello scadere del mandato, convoca l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Consiglio di amministrazione.

Preliminarmente, l'Assemblea delibera il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione da eleggere, in un numero compreso tra un minimo di cinque ad un massimo di sette componenti.

Successivamente, il Presidente fissa il termine, non inferiore ad un'ora, per depositare una o più liste di candidati, che debbono essere composte da un minimo di cinque ad un massimo di sette.

Ciascuna lista deve, a pena di inammissibilità, recare una denominazione e deve essere sottoscritta dai candidati medesimi e deve essere depositata entro il termine fissato nelle mani del Segretario

Generale.

Nessuno può essere candidato in più di una lista.

Dopo il deposito delle liste, il Presidente, coadiuvato da due scrutatori eletti dall'Assemblea, che con lui ed il Segretario Generale compongono il Seggio elettorale, verifica la regolarità delle liste e ne dichiara l'ammissione; procede parimenti all'esclusione delle liste presentate in maniera difforme dai commi precedenti.

Successivamente, il Presidente provvede ad affiggere nei locali destinati alla votazione l'elenco delle liste ammesse e predispone quanto necessario per garantire le procedure di voto.

In particolare, vengono prodotte le schede elettorali in cui sono riportate le liste con la relativa denominazione, secondo l'ordine di presentazione. Le schede vengono vidimate dal Presidente e da uno scrutatore.

Compiute tali operazioni, il Presidente dichiara aperte le votazioni, indicando il termine non inferiore a due ore per potere votare.

Art. 31

Possono votare gli iscritti in regola con il pagamento delle quote sociali, secondo l'elenco predisposto a tal fine dal Segretario Generale.

Se il socio ha la delega scritta di altri soci, fino ad un massimo di 5 deleghe, riceve dal Seggio elettorale tante schede quante sono le deleghe.

Il Segretario Generale provvede ad annotare nell'elenco i soci che hanno votato, anche per delega.

Dopo avere votato, il socio appone la firma in corrispondenza del proprio nominativo e dei nominativi di cui ha ricevuto delega nell'apposito elenco innanzi al Segretario Generale.

La delega deve essere formulata per iscritto e deve contenere l'espressa indicazione" delego a votare in mio conto per il rinnovo del Consiglio di amministrazione" e deve essere sottoscritta dal delegante.

Il Segretario Generale avrà cura di allegare all'elenco dei soci ammessi al voto le deleghe ricevute; altresì, l'elenco dei soci ammessi al voto e le deleghe saranno allegate al verbale dell'Assemblea.

Il Segreatario Generale cura la verbalizzazione di tutte le procedure; il verbale dell'Assemblea è sottoscritto dal Presidente, dal Segretario Generale e dai due scrutatori.

Art. 32

Il socio esprime un solo voto, tracciando una x sopra la lista prescelta. Il voto è nullo se riporta altri segni o se viene indicata la preferenza per un candidato.

Terminate le operazioni di voto, il Presidente procede immediatamente all'apartura dell'urna, che deve contenere tante schede quanti sono i soci che dall'elenco risultano avere votato.

Procede quindi a leggere ad alta voce il voto espresso per ciascuna scheda; il Segretario Generale provvede ad annotare i voti riportati da ciascuna lista.

Art. 33

Terminato lo scrutinio delle schede, il Seggio elettorale procede nel modo che segue.

I voti di ciascuna lista vengono divisi, progessivamente, per 1, per 2, per 3....fino alla concorrenza dei consiglieri da eleggere.

Successivamente, vengono presi i quozienti più alti in ordine decrescente fino alla concorrenza dei consiglieri da eleggere.

A ciascuna lista quindi vengono assegnati tanti seggi quanti sono i migliori quozienti ottenuti.

A parità di quoziente per l'ultimo seggio da assegnare, prevale quello della lista più votata; a parità di voti, si procede a sorteggio.

Art. 34

Per ciascuna lista sono eletti tanti consiglieri quanti sono i seggi assegnati, secondo l'ordine della lista medesima.

Il Presidente quindi proclama gli eletti al nuovo Consiglio di amministrazione.

Art. 35

Non si procede nelle forme di cui agli articoli precedenti quando l'Assemblea, su proposta del Presidente, delibera di eleggere il Consiglio di amministrazione per acclamazione unanime sulla proposta di composizione dallo stesso formulata.

Art. 36

Avverso la proclamazione degli eletti, chi vi abbia interesse potrà ricorrere, nei termini di legge, innanzi all'Autorità Giudiziaria ordinaria.